



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

ALLEGATO 3 **PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE**

Articolo 1

Organi e ambiti di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del bando, la procedura di valutazione dei progetti è affidata ai ventisette Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC.
2. Ogni Comitato di Valutazione è composto da cinque a quindici esperti scientifici, nominati dal CNVR in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore. Il CNVR designa, all'interno di ciascun Comitato di Valutazione, un coordinatore.
3. La valutazione di ciascun progetto è affidata, da parte del competente Comitato di Valutazione, a tre revisori esterni anonimi. Tali revisori sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
4. I revisori esterni, così come i Comitati di Valutazione, operano esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici predisposti dal MUR.

Articolo 2

Criteri di valutazione

1. L'esame del progetto è subordinato ai criteri di valutazione di seguito indicati in tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Qualità del progetto di ricerca – <i>merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale</i> – con particolare riguardo a:	Totale: 40
a) Chiarezza ed originalità degli obiettivi del progetto;	a) 10
b) Rilevanza del progetto proposto rispetto alla specifica area scientifica;	b) 10



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

c) Congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi e organicità del progetto rispetto allo specifico contributo delle unità locali;	c) 10
d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte nella specifica area scientifica;	d) 10
2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto – <i>merito scientifico del gruppo di ricerca, fattibilità del piano di lavoro, e congruità della richiesta di finanziamento.</i> In particolare:	Totale: 40
a) Eccellenza del <i>Principal Investigator</i> , dei responsabili delle unità locali e del gruppo di ricerca;	a) 10
b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e complementarietà del gruppo);	b) 10
c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste (materiale di consumo, strumentazione, gestione);	c) 10
d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti del gruppo di ricerca, congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi e alla distribuzione temporale delle attività;	d) 10
3. Impatto del progetto , valutato in base ad uno o più dei seguenti criteri: - avanzamento della conoscenza; - innovazione tecnologica e/o applicazioni industriali; - comunità scientifica e il suo rafforzamento; - internazionalizzazione della ricerca italiana; - benessere sociale e/o sviluppo culturale; - divulgazione della conoscenza scientifica.	Totale: 20
TOTALE PUNTEGGIO	0-100



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

2. Per motivare il punteggio il revisore si attiene, per i criteri indicati ai numeri 1 e 2 della tabella di cui al precedente articolo 2, ai seguenti parametri:

un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri:

- 0-5 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;
- 6-7 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;
- 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 10 *outstanding*: pienamente convincente, nessun punto debole.

3. Per motivare il punteggio il revisore si attiene, per il criterio indicato al numero 3 della tabella di cui al precedente articolo 2, ai seguenti parametri:

un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri:

- 0-11 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;
- 12-15 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;
- 16-17 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;
- 18-19 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;
- 20 *outstanding*: pienamente convincente, nessun punto debole.

4. Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75.

Tutti i progetti che totalizzano un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono finanziabili.

Articolo 3

Procedura di valutazione scientifica dei progetti

1. Per ogni progetto il Comitato di Valutazione designa tre revisori esterni mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato ed individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

dati, anche internazionali, selezionate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente Comitato di Valutazione individua un revisore, detto “*rapporteur*”.

2. Ciascuno dei tre revisori, utilizzando il sistema informatico dedicato al PRIN, redige autonomamente, individualmente ed in pieno anonimato rispetto agli altri revisori, una scheda di valutazione che metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso progetto, esprimendo per ciascuno dei criteri indicati dall'art. 2 del presente allegato, un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione. La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 1000 caratteri (spazi esclusi), deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al precedente articolo 2.

3. Una volta completate le tre schede di valutazione, il “*rapporteur*” redige, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri revisori, un dettagliato Rapporto di Valutazione (*Evaluation Summary Report - ESR*) provvisorio, sul quale dovrà essere acquisito il “*consensus*” degli altri revisori.

4. Nell'attribuzione del voto finale il *rapporteur* non è tenuto ad effettuare la media matematica dei tre voti espressi individualmente, ma deve attribuire un punteggio compreso tra il voto più basso e quello più alto.

5. A seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al Comitato di Valutazione competente, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati.

Articolo 4

Pari merito

1. Nel caso in cui più progetti totalizzino lo stesso punteggio (c.d. pari merito) ed i fondi disponibili non siano sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito, fra tali progetti, quello che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca** – *merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale*, di cui all'art. 2, punto 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

2. In subordine, tra i progetti di cui al comma precedente che abbiano conseguito lo stesso punteggio rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” e per i quali i fondi disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento, è preferito quello che abbia ricevuto il punteggio più alto in merito al criterio dell’“**Impatto del progetto**”, di cui all’art. 2, punto 3.
3. In subordine, a parità di punteggio fra progetti - sia rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” che al criterio dell’“**Impatto del progetto**” di cui ai precedenti commi 1 e 2 - è preferito il progetto in cui meglio è garantita l’equità di genere.
4. In ulteriore subordine, a parità di punteggio fra progetti – sia rispetto al criterio della “**Qualità del progetto di ricerca**” che al criterio dell’“**Impatto sociale del progetto**” che dell’equità di genere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 – è preferito il progetto coordinato dal *Principal Investigator* più giovane d’età anagrafica.

Articolo 5

Adempimenti conclusivi

1. Al termine della procedura di valutazione scientifica, il Comitato di Valutazione competente stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e analizza il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all’allegato 2 del bando).
2. Il Comitato di Valutazione valuta, altresì, eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola voce di spesa, secondo i seguenti dettami:
 - a) il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da norme specifiche di settore e, se in linea con tali norme, non può essere abbattuto;
 - b) non è possibile stabilire percentuali di “spese generali” (voce di spesa B) diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa A);
 - c) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad abbattimenti superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione;
 - d) non è possibile effettuare tagli lineari su tutte le voci di spesa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

Articolo 6

Pubblicazione delle graduatorie e dei decreti di ammissione a finanziamento

1. Sul sito <http://prin.miur.it>, il MUR pubblica le graduatorie dei progetti, una per ciascun settore ERC, e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile.